

COMUNE DI ESTERZILI

Provincia del Sud Sardegna



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI, DEGLI ASPARAGI E DEGLI ELICIDI (LUMACHE)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 25.03.2020

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Titolo II - Disciplina della raccolta dei funghi

Art. 2 - Modalità di raccolta

Art. 3 - Autorizzazione alla raccolta

Art. 4 - Persone esenti dal sistema autorizzatorio

Art. 5 - Presentazione delle domande

Titolo III - Disciplina della raccolta degli

asparagi Art. 6 - Periodo e modalità di
raccolta

Titolo IV - Disciplina della raccolta degli elicidi (lumache)

Art. 7 - Periodi della raccolta

Art. 8 - Quantitativi ammessi e divieti generali

Art. 9 - Commercializzazione

Titolo V - Vigilanza e sanzioni

Art. 10 - Vigilanza

Art. 11 - Sanzioni

Art. 12 - Destinazione degli introiti

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 13 - Precisazioni

Art. 14 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina la raccolta dei funghi, degli asparagi e degli elicidi (lumache) al fine di assicurare una razionale fruizione di tali risorse naturali nel rispetto della prioritaria esigenza di:

- a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi e di asparagi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;
- b) custodire la fauna minore del Comune di Esterzili, consentendone la raccolta secondo le forme compatibili con gli usi tradizionali ed ai fini della valorizzazione delle stesse come risorsa locale e della salvaguardia degli ecosistemi;

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

ART. 2 - MODALITA' DI RACCOLTA

In tutto il territorio del Comune di Esterzili, la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

- a) la raccolta giornaliera dei funghi non può eccedere i 3 kg;
- b) i limiti di cui al precedente punto a) possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti e per le famigliole;
- c) al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli, le dimensioni minime del diametro del carpoforo (cappello) non dovranno essere inferiori a cm 4 per le seguenti specie: Ovolo Buono (Amanita Caesarea – Boletu), Porcino e relativo gruppo (Boletus Edulis – Cachedda de Murdegu, Cachedda de Suèrgiu, Bulletu), Agarico Geotropo (Clitocybe Geotropa – Cardulinu de Arrideli, Cardulinu de Boscu, Cardulinu de Padenti), Mazza di Tamburo e simili (Macrolepiota Procera – Capeddu de Predi), Prataiolo (Agaricus Campestris – Cachedda Orrùbia, Tuvaredda), Colombina Verde (Russula Virescens - Verdoni). Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm 3.
- d) la raccolta è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole;
- e) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di attrezzi quali rastrelli, uncini o altri mezzi capaci di danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. Solo per i funghi ipogei può essere utilizzato l'apposito attrezzo(vanghino) con l'obbligo di ricoprire le eventuali buche;
- f) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli(commestibili).
Non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici, tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli;
- g) è vietato l'uso di contenitori di plastica per la raccolta ed il trasporto;
- h) è obbligatorio l'uso dei contenitori rigidi areati, atti a consentire la dispersione delle spore durante il trasporto, nonché la conservazione igienica dei corpi fruttiferi;
- i) è vietato danneggiare o distruggere i funghi non raccolti anche se non eduli;

- j) è vietata la raccolta nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi tre anni;
- k) è vietata la raccolta dei funghi, per le persone non esenti dal sistema autorizzatorio, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

La raccolta dei funghi nel territorio del Comune è subordinata al possesso dell'autorizzazione comunale, rilasciata dietro presentazione di istanza da parte degli interessati.

L'autorizzazione, di durata annuale, è personale e deve contenere, numero progressivo, data di rilascio e dati anagrafici degli interessati.

L'autorizzazione verrà rilasciata previo versamento di € 50,00(cinquanta/00) sul c.c.p. n. 12099081 intestato al Comune di Esterzili - Servizio Tesoreria ed avente la causale "Rilascio autorizzazione raccolta funghi - anno.....".

Il cittadino non residente, non domiciliato e non avente abitazioni di proprietà con utenze attive nel Comune di Esterzili, dovrà avere sempre con sé un valido documento di riconoscimento e l'autorizzazione unitamente alla ricevuta del versamento da esibire ad ogni accertamento da parte del personale di vigilanza.

Il possesso dell'autorizzazione non autorizza la raccolta su terreni privati senza il consenso del proprietario o dell'avente titolo. L'autorizzazione, quindi, non è efficace ove si manifesti il divieto d'accesso ai sensi dell'art. 841 del Codice Civile.

In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato della stessa, deve rivolgersi al comune, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia presso l'ufficio di Polizia Locale.

ART. 4 - PERSONE ESENTI DAL SISTEMA AUTORIZZATORIO

Ai fini del presente regolamento, in relazione al sistema autorizzatorio in esso previsto, sono da considerare esenti:

- a) tutti i cittadini residenti nel Comune di Esterzili;
- b) persone non residenti ma aventi abitazioni di proprietà con utenze attive nel Comune di Esterzili;
- c) persone non residenti ed aventi grado di parentela fino al primo grado con quelle ai punti a) e b)
- d) tutti i proprietari, gli usufruttuari e i locatari di terreni nel Comune di Esterzili;
- e) i minori fino a quattordici anni di età se accompagnati da familiare in possesso di regolare autorizzazione o avente i requisiti ai punti a) b) e c).

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati potranno inoltrare istanza al Comune di Esterzili, compilando l'apposito modulo allegato al presente regolamento, disponibile presso l'Ufficio Polizia Locale e sul sito internet dell'Ente, corredato da:

- a) copia documento di identità;
- b) copia ricevuta di avvenuto pagamento, di cui alla disposizione dell'art. 3 del presente Regolamento.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEGLI ASPARAGI

ART. 6 - PERIODO E MODALITA' DI RACCOLTA

In tutto il territorio del Comune di Esterzili, la raccolta degli asparagi è consentita secondo le seguenti modalità:

- a) la raccolta è consentita dal 1° febbraio al 31 maggio di ogni anno;
- b) la raccolta è consentita tutti i giorni della settimana;
- c) la raccolta è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole;
- d) gli asparagi devono essere tagliati almeno ad alcuni cm dal terreno;
- e) la raccolta giornaliera degli asparagi non può eccedere i 5 kg;
- f) è vietato danneggiare o distruggere gli asparagi non raccolti;
- g) è vietata la raccolta nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi tre anni;
- h) è vietata la raccolta all'interno di proprietà private delimitate da recinzioni continue o avvisi di divieto d'accesso, fatti salvi i proprietari e le persone espressamente autorizzate dagli stessi.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE)

ART. 7 - PERIODI DELLA RACCOLTA

In tutto il territorio del Comune di Esterzili, la raccolta degli elicidi è consentita secondo le seguenti modalità:

- a) la raccolta è vietata dal 1 Settembre al 31 Ottobre;
- b) la raccolta è consentita tutti i giorni della settimana;
- c) la raccolta è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.

ART. 8 - QUANTITATIVI AMMESSI E DIVIETI GENERALI

- a) La quantità ammessa prelevabile, giornaliera, per persona è fissata in 3 kg;
- b) possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità;
- c) è vietato usare nella raccolta rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante;
- d) è vietata la raccolta all'interno di proprietà private delimitate da recinzioni continue o avvisi di divieto d'accesso, fatti salvi i proprietari e le persone espressamente autorizzate dagli stessi.
- e) è vietata la raccolta nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi tre anni.

ART. 9 - COMMERCIALIZZAZIONE

Gli Elicidi (Lumache) di interesse alimentare che vengono raccolti in natura si presumono destinati all'uso e al consumo diretto e ne sono vietate pertanto la vendita e l'acquisto.

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 10 - VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli Agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, agli organi di Polizia Locale e tutte le altre forze di polizia.

E' fatto obbligo di far controllare i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto mediante apertura degli stessi.

Coloro che effettuano la raccolta di funghi sono tenuti a fermarsi all'invito del personale preposto alle operazioni di vigilanza e di esibire l'autorizzazione rilasciata dal Comune, la ricevuta dell'avvenuto versamento ed un idoneo documento di identità.

ART. 11 - SANZIONI

Le sanzioni sono irrogate dal Comune di Esterzili applicando la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al titolo II, inerente la disciplina della raccolta dei funghi, saranno applicate, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) esercizio della raccolta senza autorizzazione (€ 100,00 di sanzione);
- b) esercizio della raccolta nei giorni di divieto (€ 50,00 di sanzione);
- c) esercizio della raccolta durante le ore notturne (€ 50,00 di sanzione);
- d) mancata esibizione dell'autorizzazione di cui all'art. 3, all'autorità di vigilanza di cui art. 10 (€ 30,00 di sanzione);
- e) raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito di cui all'art. 2 (fino a 5 kg in più € 50,00 di sanzione; oltre 5 kg in più € 250,00 di sanzione);
- f) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso e di tutti i tipi di amanita allo stato di ovulo chiuso (€ 50,00 di sanzione);
- g) uso di attrezzi non conformi a quanto previsto all'art. 2 (€ 25,00 di sanzione);
- h) mancata pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli (€ 25,00 di sanzione);
- i) uso di contenitori di plastica per la raccolta ed il trasporto (€ 25,00 di sanzione);
- j) mancata pulitura dei corpi fruttiferi (€ 25,00 di sanzione);
- k) contravvenzione alle disposizioni relative alla grandezza minima del carpoforo (€ 50,00 di sanzione);
- l) chi distrugge o danneggia i funghi non commestibili (€ 50,00 di sanzione);
- m) raccolta effettuata nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi tre anni (€ 100,00 di sanzione);
- n) chi non ottempera all'invito di fermarsi od oppone rifiuto all'apertura dei contenitori o di altri mezzi di trasporto dei funghi (€ 250,00 di sanzione);

A chi contravviene le disposizioni del titolo II, del presente regolamento, per due volte, verrà revocata l'autorizzazione e conseguentemente vietata, l'attività di raccolta funghi nel territorio comunale, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al titolo II, inerente la disciplina della raccolta degli asparagi, saranno applicate, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) esercizio della raccolta senza autorizzazione (€ 100,00 di sanzione);
- b) esercizio della raccolta nei giorni di divieto (€ 50,00 di sanzione);
- c) esercizio della raccolta durante le ore notturne (€ 50,00 di sanzione);
- d) taglio di asparagi a livello del terreno (€ 25,00 di sanzione);

- e) raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito di cui all'art. 6 (fino a 3 kg in più € 50,00 di sanzione; oltre 3 kg in più € 250,00 di sanzione);
- f) chi distrugge o danneggia asparagi non raccolti (€ 50,00 di sanzione);
- g) raccolta effettuata nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi tre anni (€ 100,00 di sanzione);
- h) chi non ottempera all'invito di fermarsi od oppone rifiuto all'apertura e al controllo dei contenitori o di altri mezzi di trasporto degli asparagi (€ 250,00 di sanzione);

In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al titolo IV, inerente la disciplina della raccolta degli elicidi, saranno applicate, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) esercizio della raccolta senza autorizzazione (€ 100,00 di sanzione);
- b) esercizio della raccolta nei giorni di divieto (€ 50,00 di sanzione);
- c) esercizio della raccolta durante le ore notturne (€ 50,00 di sanzione);
- d) raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito di cui all'art. 8 (fino a 2 kg in più € 50,00 di sanzione; oltre 2 kg in più € 250,00 di sanzione);
- e) raccolta di esemplari il cui guscio non sia rigido e di buona consistenza (€ 50,00 di sanzione);
- f) uso di mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante (€ 25,00 di sanzione);
- g) raccolta effettuata nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi tre anni (€ 100,00 di sanzione);
- h) chi non ottempera all'invito di fermarsi od oppone rifiuto all'apertura e al controllo dei contenitori o di altri mezzi di trasporto degli elicidi (€ 250,00 di sanzione);
- i) la commercializzazione di cui all'art. 9 è sanzionata secondo le normative vigenti.

All'accertamento delle violazioni dei titoli II, III e IV, fa seguito la confisca del raccolto e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

Nel caso degli elicidi si provvederà alla loro reimmissione nell'ambiente naturale.

In caso di violazione delle norme del presente regolamento nell'area di Is Pranus, le sanzioni del presente articolo sono raddoppiate.

ART. 12 - DESTINAZIONE DEGLI INTROITI

I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 e quelli derivanti da sanzioni di cui all'art. 11 sono introitati dal Comune e verranno impiegati per finanziare l'attività di vigilanza, interventi di miglioramento dell'ambiente naturale e per la realizzazione di opere di riqualificazione, tutela e manutenzione delle strade agro silvo-pastorali e dei sentieri del comune stesso.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 - PRECISAZIONI

Il Sindaco, con propria Ordinanza può disporre limitazioni della raccolta dei funghi, degli asparagi e degli elicidi (lumache):

- a) per motivi sanitari, di pubblica sicurezza o silvocolturali in zone determinate ed in via temporanea;
- b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema;
- c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico.

Il raccolto dei ragazzi di età inferiore ai quattordici anni concorrono a formare il quantitativo di chi li accompagna.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera all'albo pretorio on line del Comune di Esterzili.

**RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI,
ASPARAGI ED ELICIDI (LUMACHE)**

Il sottoscritto _____

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a _____ (Prov. _____)

il _____ di essere residente nel Comune di _____ (Prov. _____)

in via _____ Cod. Fisc. _____ Tel. _____

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione per poter praticare la raccolta di FUNGHI EPIGEI, ASPARAGI ED ELICIDI (LUMACHE) nel territorio del Comune di Esterzili, nel rispetto del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Inoltre, **DICHIARA**

Di non essere in possesso di attestato micologico e di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e notizie contenute nella presente domanda. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Allega alla presente:

- copia documento di identità in corso di validità;
- ricevuta del versamento di € 50,00 (cinquanta/00) sul c.c.p. n. **12099081** intestato al Comune di Esterzili - Servizio Tesoreria ed avente la causale "Rilascio autorizzazione raccolta funghi EPIGEI, ASPARAGI ED ELICIDI (LUMACHE)".

Luogo e data _____

FIRMA

INFORMATIVA EFFETTUATA (ART. 13 Reg. (UE) 2016/679 (RGDP))

Il Comune di Esterzili, con sede in Esterzili, Piazza Sant'Ignazio, n. 1, email: amministrativo@comune.esterzili.ca.it, pec: amministrativo@pec.esterzili.ca.it, tel: 0782 - 55323, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopra indicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 - Tel: 070/42835 - email: dpo@sipal.sardegna.it - pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it